



CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Premessa

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio mediante la frequenza scolastica degli alunni.
2. Il servizio viene erogato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie competenze, in base alle vigenti norme, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Gestione e organizzazione del servizio

1. Il servizio è gestito mediante l'utilizzo di scuolabus e di personale dipendente del Comune. L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, la facoltà di gestire il servizio, totalmente o parzialmente, a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed attraverso le modalità previste dalla legislazione vigente e ritenute più opportune, tramite affidamento a società o imprese specializzate od a soggetti in possesso dei requisiti prescritti per legge; oppure fornendo, con procedure di assegnazione nei termini di legge, in comodato d'uso gli scuolabus a soggetti specializzati ed in possesso dei requisiti prescritti per legge.
2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile e nulla deve agli utenti del servizio nei casi in cui il medesimo non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, guasti agli scuolabus, cause meteorologiche o di forza maggiore, agitazioni od iniziative sindacali a cui aderisca il personale.

Art. 3 - Destinatari

1. Hanno diritto al servizio di trasporto scolastico con scuolabus gli alunni residenti nel Comune di Mercato S. Severino, frequentanti le scuole primarie statali del territorio comunale, che ne facciano richiesta e secondo i requisiti di cui al successivo comma.
2. Il Comune, per esigenze di razionalizzazione delle modalità organizzative e contenimento della spesa, assicura agli alunni il trasporto alla scuola più prossima all'abitazione di residenza per cui, i genitori che iscrivono i propri figli presso plessi scolastici diversi e distanti rispetto al plesso scolastico più vicino, non potranno usufruire del servizio di trasporto, ma dovranno provvedere autonomamente. Saranno valutate richieste di deroga per casi eccezionali supportati da idonea ed adeguata documentazione.
3. Non hanno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni non residenti.

Art. 4 - Modalità di accesso

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare domanda secondo le modalità ed i termini che sono approvati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
2. Nella domanda, che dovrà essere inoltrata entro i termini stabiliti nella citata delibera, ed alla quale sarà allegata la ricevuta comprovante il versamento relativo alla tariffa spettante quale quota di compartecipazione, il genitore deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:
 - a. *l'impegno a presentarsi personalmente alla fermata dello scuolabus o a delegare altra persona maggiorenne, per prendere in consegna il minore al ritorno da scuola;*

- b. *l'accettazione che nel caso in cui il genitore o la persona delegata non si presenti alla fermata per il ritiro dell'alunno, lo stesso sarà accompagnato alla fine del servizio presso le autorità competenti (uffici della Polizia Locale, Carabinieri).*
- c. *accettazione delle norme del Regolamento Comunale ed attestazione di presa visione.*

Art. 5 - Funzionamento del servizio e piano delle percorrenze

1. L'ufficio Politiche Scolastiche effettua l'istruttoria delle domande pervenute e redige l'elenco degli alunni aventi diritto, sulla base delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. L'elenco comprende i dati degli iscritti, i loro indirizzi e recapiti, la scuola di frequenza, gli orari di andata e ritorno dello scuolabus assegnato e le relative fermate.
3. L'ufficio Politiche Scolastiche, che si occupa del servizio di trasporto scolastico, determina e stabilisce, sulla base delle esigenze di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza del servizio, oltre che di razionalizzazione delle modalità organizzative e contenimento della spesa, le fermate degli scuolabus e gli orari, in virtù degli orari di lezione e tenuto conto delle disponibilità e compatibilità dei mezzi, delle risorse umane in disponibilità del Comune, avvalendosi anche delle competenze del personale dell'Area Polizia Locale, Vigilanza e Sicurezza del Territorio o dei tecnici dell'Area Lavori Pubblici, in funzione della sicurezza e della salvaguardia degli alunni trasportati e del buon andamento del servizio.
4. Il servizio è svolto sulla base del calendario scolastico annualmente determinato ed è organizzato mediante punti di raccolta, che possono essere anche resi visibili mediante l'apposizione di apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.
5. Il servizio regolare ha inizio dalla data di entrata a regime degli orari scolastici definitivi; prima di tale data il servizio medesimo potrà, a discrezione del Comune, non essere svolto o essere svolto con modalità particolari compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative del trasporto scolastico. Dopo l'attivazione del servizio non potranno essere attuate modifiche dei percorsi e delle fermate relative ad ogni singolo utente, salvo casi od eventi giudicati eccezionali.
6. In caso di uscita anticipata dalla scuola, dovuta a motivi straordinari e urgenti, il normale servizio non potrà essere assicurato.

Art. 6 - Responsabilità ed accompagnamento su scuolabus

1. È esclusa ogni responsabilità per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita sugli scuolabus. Al momento della discesa degli alunni, il minore sarà riconsegnato all'adulto maggiorenne indicato negli appositi moduli di iscrizione al servizio.
2. L'Amministrazione Comunale fornisce personale addetto alla sorveglianza degli alunni durante il percorso.

Art. 7 - Comportamento e responsabilità degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a mantenere, durante il trasporto, comportamento corretto secondo le principali norme di comportamento, tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi.
2. Alla fermata è obbligatoria la presenza del genitore o di altra persona maggiorenne delegata a prendere in consegna il bambino. La famiglia è tenuta ad assicurare l'accompagnamento e la vigilanza del proprio figlio dalla abitazione alla fermata fino all'arrivo dello scuolabus ed, al ritorno, dalla discesa del bambino dallo scuolabus fino all'arrivo all'abitazione.
3. Gli autisti sono tenuti a segnalare al competente ufficio comunale ogni inosservanza compiuta e relativamente alla gravità, saranno adottati i seguenti provvedimenti da comunicare alla famiglia:
 - a. richiamo verbale;

- b. ammonizione scritta alla famiglia;
 - c. sospensione temporanea del servizio;
 - d. sospensione definitiva del servizio.
3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 8 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti dipendenti dall'Amministrazione Comunale ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.
2. Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale (o del soggetto affidatario del servizio) non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste, non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.
3. L'accompagnatore controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili e che nessuno resti in piedi; provvede a controllare la salita sul mezzo all'ingresso della scuola ed alla fermata prevista, ed, alla discesa degli alunni, li consegna ai genitori o ai delegati i cui nominativi sono stati comunicati all'Ufficio Politiche Scolastiche.

Art. 9 - Tariffa del servizio

1. La Giunta Comunale determina annualmente la contribuzione a carico degli utenti per la fruizione del servizio. Il pagamento deve essere effettuato preferibilmente in un'unica soluzione anticipata per l'intero anno scolastico od in due rate, o, comunque, come disposto nella Delibera di Giunta Comunale, potendosi prevedere agevolazioni per famiglie nelle quali più di un figlio fruisca del servizio; eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano rimborsi, riduzioni o esoneri sia parziali che totali.
2. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore.
3. La rinuncia al servizio di trasporto, a causa di cambi di residenza o cambiamenti di scuola, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Politiche Scolastiche del Comune con un preavviso di 15 giorni.

Art. 10 - Rinvio alla normativa vigente ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.
2. Il presente regolamento entra in vigore, secondo le modalità prescritte dalla legge, il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

